



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Comunicato Ufficiale n. 03/GST del 14 settembre 2023

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 10/ 9/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 10/ 9/2023 AGROPOLI - SALERNUM BARONISSI

Il Giudice Sportivo avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla società Salernum Baronissi con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe indicata per aver la società Agropoli violato l'art.21 CGS, avendo inserito in distinta di gara ed impiegato in campo un calciatore (Bergaminelli Marco nato il 20.01.2005) in posizione irregolare ai fini disciplinari; ritualmente evocata la reclamata non ha presentato memorie difensive; espletata l'istruttoria esaminati gli atti e i documenti il reclamo si palesa fondato; il calciatore in parola infatti è stato squalificato per n.2 gare effettive giusta C.U. L.N.D. Under 19 n.84 del 18.04.2023 pag.8, nell'ultima gara ufficiale del campionato disputata per la società Nocerina Calcio 1910 con cui era all'epoca tesserato; in seguito dopo essere stato svincolato e poi tesserato per la società Agropoli, ha disputato la prima gara ufficiale del Campionato di Eccellenza, che è quella oggetto di reclamo; tanto si evince documentalmente dal referto di gara (che per costante giurisprudenza costituisce fonte di prova privilegiata) laddove risulta che il calciatore Bergaminelli è subentrato con la maglia n.13 al posto del calciatore con numero di maglia n.11; risulta pertanto evidente la violazione dell'art.21 CGS comma 7 poiché il calciatore, squalificato, non aveva titolo a partecipare alla gara, dovendo scontare la propria squalifica ai sensi del precitato articolo "per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società"; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle parti interessate, ai sensi dell'art.67 comma 6 CGS, delibera in accoglimento del reclamo di infliggere alla società Agropoli per quanto innanzi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 in favore della reclamante; l'ammenda di euro 150,00; l'inibizione al dirigente accompagnatore sig. Basilio Esposito fino al 20.09.2023; al calciatore Bergaminelli Marco la squalifica di una gara effettiva da aggiungersi alle due ancora da scontare; nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Marco Cardito

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 AGROPOLI

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/ 9/2023

BASILIO ESPOSITO (AGROPOLI)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BERGAMINELLI MARCO (AGROPOLI)

Publicato in NAPOLI il 14 settembre 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**